



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 48 del 20/01/2026

Oggetto: CONVENZIONI TRA ASL VCO E ISTITUTO AUXOLOGICO PER:

- **ACCERTAMENTI SANITARI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA, ASSUNZIONE DI ALCOOL E PATOLOGIE ALCOOL CORRELATE**
- **PROFILASSI POST ESPOSIZIONE AD HIV DEGLI OPERATORI SANITARI**
- **EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE PRESSO I PRESID OSPEDALIERI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA RINNOVO PER IL TRIENNIO 2026 - 2028**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

Premesso che con l'Istituto Auxologico-IRCCS, avente sede legale a Milano e strutture decentrate presenti sul territorio dell'ASL VCO a Verbania e Piancavallo, da molti anni vengono stipulati accordi contrattuali per garantire accertamenti sanitari volti a:

- rilevare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, l'assunzione di alcool e patologie alcool correlate nell'ambito della sorveglianza sanitaria del personale dell'Istituto Auxologico di Piancavallo e del personale di aziende clienti del Servizio di Medicina del Lavoro dell'Istituto Auxologico di Piancavallo medesimo;
- effettuare la profilassi post esposizione ad HIV agli operatori sanitari dell'Istituto Auxologico di Piancavallo;
- fornire, presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, consulenze specialistiche a favore dei pazienti ricoverati presso l'Istituto Auxologico;

richiamata la deliberazione n. 45 del 22/01/2025 con la quale era stata approvata la stipula delle seguenti convenzioni con l'Istituto Auxologico di Piancavallo per l'anno 2025:

- profilassi post esposizione ad HIV degli operatori sanitari;
- accertamenti sanitari di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione di alcool e patologie alcool correlate;
- effettuazione di consulenze specialistiche presso i Presidi di Verbania e Domodossola a favore dei propri pazienti ricoverati;

preso atto che l'Istituto Auxologico, con note prot. 44, 45 e 46 del 25/09/2025, acquisite in pari data al protocollo aziendale rispettivamente ai n. 64321, 64322 e 64323, richiedeva la prosecuzione dei suddetti rapporti convenzionali per il periodo che va dal 01/01/2026 al 31/12/2028;

dato atto che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni, con comunicazione mail del 30/10/2025, chiedeva parere in merito alla prosecuzione dei rapporti convenzionali sopra citati al Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola;

preso atto del parere favorevole del Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola, che con comunicazione mail in data 30/10/2025, ha espresso la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione con l'Istituto Auxologico di Piancavallo;

considerato che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni, con comunicazione mail del 10/11/2025 comunicava la disponibilità al rinnovo delle suddette convenzioni e contestualmente trasmetteva all'Istituto Auxologico le bozze dei testi convenzionali, per la conferma e la condivisione degli stessi;

preso atto che in data 21/11/2025, con nota acquisita al prot. n. 80097, l'Istituto Auxologico approvava i disciplinari di convenzione, nei testi allegati al presente provvedimento;

dato atto che:

- l'attività per l'effettuazione delle consulenze specialistiche sarà espletata in orario di servizio, compatibilmente con le attività istituzionali, in maniera da non pregiudicare la funzionalità degli ambulatori di afferenza;
- il personale delle équipes della SOC Laboratorio Analisi e Malattie Infettive, che ha manifestato al Direttore della SOC Direzione Sanitaria e al Responsabile della SOS Dipartimentale di afferenza la volontà di partecipare a detta attività in regime libero professionale, svolgerà l'attività con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale approvato con deliberazione D.G. n. 873 del 28/10/2025;



precisato che le attività richieste sono regolate da apposite convenzioni come sotto elencate, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

- **allegato (AL01)** - Convenzione per l'effettuazione di consulenze specialistiche svolte presso i PP. OO. di Verbania e Domodossola e rivolte a pazienti ricoverati presso l'Istituto Auxologico;
- **allegato (AL02)** - Convenzione per la profilassi post esposizione ad HIV degli operatori sanitari dell'Istituto Auxologico;
- **allegato (AL03)** - Convenzione per accertamenti sanitari di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione di alcool e patologie alcool correlate rivolti a personale dipendente dell'Istituto Auxologico;

PROPONE

di rinnovare con decorrenza dal **01/01/2026** e fino al **31/12/2028** gli accordi contrattuali con l'Istituto Auxologico-IRCCS, avente sede legale a Milano e strutture decentrate presenti sul territorio dell'ASL VCO a Verbania e Piancavallo, come di seguito specificate:

- **allegato (AL01)** - Convenzione per l'effettuazione di consulenze specialistiche svolte presso i PP. OO. di Verbania e Domodossola e rivolte a pazienti ricoverati presso l'Istituto Auxologico;
- **allegato (AL02)** - Convenzione per la profilassi post esposizione ad HIV degli operatori sanitari dell'Istituto Auxologico;
- **allegato (AL03)** - Convenzione per accertamenti sanitari di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione di alcool e patologie alcool correlate rivolti a personale dipendente dell'Istituto Auxologico;

di dare atto che il presente deliberato determina il seguente introito complessivo presunto:

Convenzione	Conto economico	Denominazione	Introito presunto	Bilancio Esercizio
Allegato AL01	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	€ 11.000,00	2026
			€ 11.000,00	2027
			€ 11.000,00	2028
Allegato AL02	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	€ 15.000,00	2026
			€ 15.000,00	2027
			€ 15.000,00	2028
Allegato AL03	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	€ 15.000,00	2026
			€ 15.000,00	2027
			€ 15.000,00	2028

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare, per le motivazioni in narrativa citate che qui si intendono tutte richiamate, e relativamente al periodo che va dal **01/01/2026** al **31/12/2028**, gli accordi contrattuali con l'Istituto Auxologico-IRCCS, avente sede legale a Milano e strutture decentrate presenti sul territorio dell'ASL VCO a Verbania e Piancavallo, come di seguito specificate:

- **allegato AL01)** - Convenzione per l'effettuazione di consulenze specialistiche svolte presso i PP. OO. di Verbania e Domodossola e rivolte a pazienti ricoverati presso l'Istituto Auxologico;
- **allegato AL02)** - Convenzione per la profilassi post esposizione ad HIV degli operatori sanitari dell'Istituto Auxologico;



- **allegato AL03)** - Convenzione per accertamenti sanitari di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione di alcool e patologie alcool correlate rivolti a personale dipendente dell'Istituto Auxologico;

2) di dare atto che il presente deliberato determina il seguente introito complessivo presunto:

Convenzione	Conto economico	Denominazione	Introito presunto	Bilancio Esercizio
Allegato AL01	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	€ 11.000,00	2026
			€ 11.000,00	2027
			€ 11.000,00	2028
Allegato AL02	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	€ 15.000,00	2026
			€ 15.000,00	2027
			€ 15.000,00	2028
Allegato AL03	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	€ 15.000,00	2026
			€ 15.000,00	2027
			€ 15.000,00	2028

3) di precisare che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;

4) di dare atto che eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

5) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

6) di demandare la sottoscrizione del disciplinare di convenzione al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

7) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

	CONVENZIONE CON ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO DI PIANCAVALLO	
	PER EFFETTUAZIONE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI VERBANIA E	
	DOMODOSSOLA DI CONSULENZE SPECIALISTICHE / ESAMI STRUMENTALI	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale VCO , Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna	
	(VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa	
	Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi	
	dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n.	
	290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025	
	E	
	l'Istituto Auxologico Italiano - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito	
	per la seguente convenzione denominato Istituto Auxologico), C.F. e P. I.V.A. 02703120150,	
	con sede in Milano, Via L. Ariosto n. 13, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Alessio	
	Mulas,	
	congiuntamente definite "Parti"	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 – Oggetto	
	L'attività convenzionale ha per oggetto l'effettuazione di consulenze specialistiche ed esami	
	strumentali richiesti dall'Istituto Auxologico a favore di pazienti degenti presso l'Istituto	
	stesso. Le consulenze specialistiche e gli esami strumentali saranno erogati presso i Presidi	
	Ospedalieri di Verbania e Domodossola, in orario di servizio, dal lunedì al venerdì. Le	
	prestazioni erogate saranno gestite, a seconda della tipologia, come da normativa nel tempo	
	vigente, sulla base della compilazione della modulistica fornita dall'ASL VCO.	
	ART. 2 – Trasporto pazienti presso i PP.OO. di Verbania e Domodossola.	
	L'organizzazione e le spese di trasporto dei pazienti dell'Istituto Auxologico dal luogo di	
	1	

	degenza presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola sono a carico dell'Istituto	
	Auxologico stesso.	
	ART. 3 – Modalità di esecuzione delle consulenze	
	L'esecuzione delle consulenze presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola sarà	
	garantita entro 5 giorni dalla richiesta, previo accordo telefonico e contestuale invio della	
	richiesta su modulistica da concordare con il Responsabile SOS Assistenza Specialistica	
	Ambulatoriale ed inoltre alla struttura che erogherà la prestazione.	
	ART. 4 – Copertura assicurativa	
	L'ASL VCO garantisce al personale coinvolto nell'attività di consulenza la copertura	
	assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi.	
	ART. 5 – Corrispettivo – Modalità di Pagamento all'ASL VCO	
	L'Istituto Auxologico si impegna a versare all'ASL VCO un corrispettivo per ogni	
	consulenza effettuata come da Nomenclatore tariffario regionale vigente.	
	Gli ambulatori dell'ASL VCO ove verrà effettuata la consulenza dovranno trasmettere alla	
	Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola, entro e non oltre il giorno 5 del	
	mese successivo, la richiesta di esecuzione delle prestazioni consegnata dall'Istituto	
	Auxologico con la conferma delle prestazioni eseguite; sulla scorta della rendicontazione	
	delle prestazioni effettuate, la SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	
	provvederà ad emettere fattura, inoltrandola all'Istituto Auxologico.	
	L'Istituto Auxologico provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'ASL VCO entro 30	
	(trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO invierà la	
	diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si procederà	
	alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli interessi di mora e	
	l'eventuale risarcimento del danno.	
	2	

	ART. 6 – Tempi, durata e recesso	
	Il presente accordo ha validità dal <u>01/01/2026</u> al <u>31/12/2028</u> con possibilità di rinnovo previo	
	accordo sottoscritto tra le parti e approvato con deliberazione dell'ASL VCO. Le parti	
	possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da	
	trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata	
	dell'accordo convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali	
	ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di	
	recesso da parte dell'ASL VCO, l'Istituto Auxologico è tenuto a pagare tutti gli esami già	
	eseguiti.	
	<u>Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti</u>	
	<u>intercorsi saranno a norma del presente accordo.</u>	
	Art. 7 – Divieto di pantouflage	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, l'Istituto	
	Auxologico dichiara:	
	- di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in	
	vigore della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di	
	servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;	
	- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali	
	prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti	
	di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.	
	Art. 8 – Privacy	
	I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del	
	presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno	
	trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità	
	3	

	connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679	
	("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi del Regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone	
	fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli	
	stessi (GDPR), l'Istituto Auxologico è titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti,	
	ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR. L'ASL VCO è responsabile del trattamento dei dati	
	personali che saranno utilizzati ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività	
	previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28	
	e dalle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati,	
	limitatamente alle funzioni attribuite con la presente convenzione. L'ASL VCO si impegna a	
	mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e	
	detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'Istituto	
	Auxologico, in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/16 e dal D. Lgs. 196/03	
	come modificato dal D. Lgs. 101/2018.	
	Art. 9 – Clausola 231	
	Istituto Auxologico dichiara di osservare la normativa vigente in materia di responsabilità	
	amministrativa degli enti di cui al D.lgs. n. 231/2001 (Decreto) e s.m.i. e ha adottato un	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del predetto Decreto ed un	
	proprio Codice Etico (CE) consultabili sul proprio sito	
	istituzionale https://www.auxologico.it/ (sezione amministrazione trasparente). A tal riguardo	
	l'A.S.L. VCO dichiara di aver preso visione dei suddetti documenti e si impegna a non	
	violare i principi del CE. In caso di violazione da parte di ASL VCO dei principi del Codice	
	Etico sarà facoltà di Istituto Auxologico risolvere immediatamente la presente convenzione,	
	fatto salvo, in ogni caso, ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli	
	eventuali danni subiti.	
	4	

Art. 10 – Controversie

	CONVENZIONE TRA L'A.S.L. VCO E L'ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO -	
	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - PER	
	ACCERTAMENTI SANITARI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E	
	RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA, ASSUNZIONE DI ALCOL E	
	PATOLOGIE ALCOL CORRELATE	
	Premesso che l'Istituto Auxologico Italiano ha la necessità di acquisire competenze	
	professionali mediche, richiedendole alla ASL VCO previa stipula di specifico atto	
	convenzionale;	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale VCO , Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna	
	(VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Maria	
	Vittoria Priolo, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art.	
	4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del	
	12/05/2017, modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.	
	E	
	l'Istituto Auxologico Italiano - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito	
	per la seguente convenzione denominato Istituto Auxologico), C.F. e P. I.V.A. 02703120150,	
	con sede in Milano, Via L. Ariosto n. 13, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Alessio	
	Mulas	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto della convenzione	
	L'A.S.L. VCO, tramite la propria SOC Laboratorio Analisi si impegna ad eseguire per conto	
	dell'Istituto Auxologico gli accertamenti sanitari di cui al codice del nomenclatore tariffario	
	90408.1 – Sostanze d'abuso test di screening [U] (Test di primo livello)	
	90409.1 – 90409.3 – 90409.5 – Droghe d'abuso test di conferma cromatografico (test di	
	1	

	secondo livello)	
	su campioni biologici del personale dell'Istituto Auxologico sottoposto a sorveglianza	
	sanitaria e del personale di aziende clienti del servizio di Medicina del Lavoro dell'Istituto	
	Auxologico medesimo.	
	Art. 2 - Modalità operative	
	L'esecuzione degli accertamenti di cui all'art. 1 avverrà secondo le seguenti modalità	
	operative:	
	a) l'Istituto Auxologico provvederà in maniera autonoma alla raccolta dei campioni;	
	b) i campioni raccolti, corredati da apposita modulistica, verranno consegnati direttamente	
	presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Verbania che provvederà all'esecuzione degli	
	accertamenti. Potranno essere consegnati tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30	
	alle ore 14.00. Gli esiti potranno essere ritirati, presso lo sportello del Laboratorio Analisi del	
	P.O. di Verbania, tre giorni (lavorativi) dopo la consegna, dalle ore 10.30 alle ore 15.30.	
	c) in caso accertamento di primo livello non negativo il campione verrà spedito presso i	
	Laboratori dell'AOU Maggiore della Carità di Novara per ulteriori indagini e il referto potrà	
	essere consegnato dopo dieci giorni lavorativi.	
	Art. 3 - Prezzo di vendita	
	L'Istituto Auxologico corrisponderà all'ASL VCO le seguenti tariffe:	
	Sostanze d'abuso test di screening [U] - codice 90408.1: n° 1 x € 36,08 cad. = € 36,08	
	creatinina urinaria - codice 90163.1: n° 1 x € 1,43 cad. = € 1,43	
	Totale pacchetto € 37,51	
	La fornitura dei contenitori è a carico dell'Istituto Auxologico.	
	Per altre eventuali sostanze l'ASL VCO comunicherà al Committente il relativo costo al	
	momento della richiesta.	
	Come già comunicato al Committente, le tariffe delle prestazioni specialistiche potranno	
	2	

	essere aggiornate in corso d'anno a seguito dell'aggiornamento del tariffario nazionale. In tal	
	caso l'ASL VCO darà preventiva formale comunicazione al Committente delle nuove tariffe	
	che verranno applicate dal secondo mese successivo alla comunicazione citata. Il	
	committente potrà, entro 30 gg. dal ricevimento, inoltrare formale recesso con decorrenza	
	dall'entrata in vigore del nuovo tariffario.	
	Art. 4 - Fatturazione e termini di pagamento	
	L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà certificata dal Direttore della SOC Laboratorio	
	Analisi, o da persona da lui delegata, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito	
	modulo. Sulla base della suddetta documentazione, l'A.S.L. VCO provvederà ad emettere	
	con cadenza mensile regolare fattura. I termini di pagamento si intendono a 30 (trenta)	
	giorni, fine mese data fattura. In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini	
	previsti, l'ASL VCO invierà la diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine fissato	
	per l'adempimento, si procederà alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di	
	addebitare gli interessi di mora e l'eventuale risarcimento del danno.	
	Art. 5 - Durata e Recesso	
	Il presente accordo ha validità dal <u>01/01/2026</u> al <u>31/12/2028</u> con possibilità di rinnovo previo	
	accordo sottoscritto tra le parti approvato con deliberazione dell'ASL VCO. Le parti possono	
	recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da trasmettere con	
	un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata dell'accordo	
	convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali ovvero	
	disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di recesso da	
	parte dell'ASL VCO, l'Istituto Auxologico è tenuto a pagare tutti gli esami già eseguiti.	
	<u>Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti</u>	
	<u>intercorsi saranno a norma del presente accordo.</u>	
	ART. 6 - Copertura assicurativa	
3		

	L'ASL VCO garantisce al personale coinvolto nell'attività di consulenza la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi.	
	Art. 7 - Divieto di pantouflage	
	Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, l'Istituto Auxologico dichiara:	
	- di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi a ex dipendenti dell'ASL VCO che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;	
	- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.	
	Art. 8 - Privacy	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi del Regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi (GDPR), l'Istituto Auxologico è titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR. L'ASL VCO è responsabile del trattamento dei dati personali che saranno utilizzati ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 e dalle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati, limitatamente alle funzioni attribuite con la presente convenzione. L'ASL VCO si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e	
	4	

	detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'Istituto	
	Auxologico, in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/16 e dal D. Lgs. 196/03	
	come modificato dal D. Lgs. 101/2018.	
	Art. 9 - Clausola 231	
	Istituto Auxologico dichiara di osservare la normativa vigente in materia di responsabilità	
	amministrativa degli enti di cui al D.lgs. n. 231/2001 (Decreto) e s.m.i. e ha adottato un	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del predetto Decreto ed un	
	proprio Codice Etico (CE) consultabili sul proprio sito	
	istituzionale https://www.auxologico.it/ (sezione amministrazione trasparente). A tal riguardo	
	l'A.S.L. VCO dichiara di aver preso visione dei suddetti documenti e si impegna a non	
	violare i principi del CE. In caso di violazione da parte di ASL VCO dei principi del Codice	
	Etico sarà facoltà di Istituto Auxologico risolvere immediatamente la presente convenzione,	
	fatto salvo, in ogni caso, ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli	
	eventuali danni subiti.	
	Art. 10 - Foro competente	
	Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti convengono	
	che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento	
	del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.	
	Art. 11 - Registrazione e bollo	
	Le prestazioni oggetto del presente atto sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 18, del	
	D.P.R. 26/10/72 N° 633. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso	
	d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di	
	registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte dall'Istituto	
	Auxologico.	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
5		

	CONVENZIONE TRA L'A.S.L. VCO E L'ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO -	
	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER	
	PROFILASSI POST ESPOSIZIONE AD HIV DEGLI OPERATORI SANITARI.	
	Premesso che l'Istituto Auxologico Italiano ha la necessità di acquisire prestazioni	
	specialistiche, richiedendole all'ASL VCO previa stipula di specifico atto convenzionale;	
	TRA	
	l'Azienda Sanitaria Locale VCO Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna	
	(VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa	
	Vittoria Maria Priolo, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi	
	dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n.	
	290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025	
	E	
	l'Istituto Auxologico Italiano - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito	
	per la seguente convenzione denominato Istituto Auxologico), C.F. e P. I.V.A. 02703120150,	
	con sede in Milano, Via L. Ariosto n. 13, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Alessio	
	Mulas.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :	
	Art. 1 – Oggetto della convenzione	
	L'ASL VCO, tramite la propria SOS Dipartimentale di Malattie Infettive e Tropicali, si	
	impegna ad eseguire per conto dell'Istituto Auxologico le misure di profilassi post	
	esposizione ad HIV di seguito meglio specificate.	
	Art. 2 – Modalità operative	
	L'esecuzione degli accertamenti di cui all'art. 1 avverrà secondo le seguenti modalità	
	operative:	
	a) l'Istituto Auxologico invierà l'operatore esposto al contagio per HIV presso il D.E.A. del	
1		

	Presidio Ospedaliero di Verbania, unitamente alla seguente documentazione:	
	- copia della denuncia di infortunio effettuata presso l’Ente di appartenenza dell’operatore sanitario;	
	- modulo per le indagini epidemiologiche (all. n. 1 alla presente convenzione) , compilato dai medici della struttura di provenienza del dipendente.	
	L’operatore sanitario esposto al contagio sarà immediatamente indirizzato al Medico Infettivologo, che proporrà all’operatore sanitario, in relazione all’entità del rischio, la chemioprolifassi;	
	b) in caso di accettazione della chemioprolifassi da parte dell’operatore sanitario esposto al contagio, il Medico Infettivologo:	
	- provvederà all’esecuzione dei prelievi basali, così come previsti dall’ allegato n. 2 alla presente convenzione ;	
	- fornirà, dopo aver fatto firmare il modulo di consenso informato, le prime dosi di farmaci per l’immediato inizio della profilassi, come indicati nell’ allegato n. 3 alla presente convenzione;	
	c) in caso di mancato consenso alla chemioprolifassi il Medico Infettivologo, dopo aver fatto firmare il relativo modulo, fornirà all’operatore sanitario informazioni per il follow up clinico e virologico. In questo caso, l’Istituto Auxologico potrà comunque fare riferimento alla SOS Dipartimentale Malattie Infettive e Tropicali della A.S.L. VCO per il follow up e/o per le indagini virologiche.	
	L’Istituto Auxologico potrà altresì inviare l’operatore esposto al contagio al D.E.A. del Presidio Ospedaliero di Verbania per l’esecuzione dell’esame anti HIV. Qualora il paziente fonte non fosse noto, o nel caso in cui il paziente fonte fosse noto ma non siano state effettuate indagini diagnostiche anti HIV, l’Istituto Auxologico potrà inviare anche le provette contenenti sangue od altro materiale biologico del paziente fonte per l’esecuzione	
	2	

	delle indagini diagnostiche anti HIV.	
	Art. 3 – Prezzo di vendita	
	Nell’ allegato 4 alla presente convenzione sono riportate le tariffe relative all’intero ciclo di	
	profilassi, distinte per tempi di esecuzione.	
	Nel caso in cui all’operatore fossero forniti farmaci, questi ultimi saranno addebitati al	
	prezzo di costo, I.V.A. compresa.	
	Le prestazioni specialistiche saranno tariffate secondo Tariffario privati paganti vigente	
	(approvato con delibera n. 846 del 21/10/2025).	
	Art. 4 – Fatturazione e termini di pagamento	
	L’avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà certificata dal Direttore della SOC Laboratorio	
	Analisi, o da persona da lui delegata, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito	
	modulo.	
	Sulla base della suddetta documentazione, l’ASL VCO provvederà ad emettere con cadenza	
	mensile regolare fattura. I termini di pagamento si intendono a 30 (trenta) giorni, fine mese	
	data fattura. In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO	
	invierà la diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si	
	procederà alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli	
	interessi di mora e l'eventuale risarcimento del danno.	
	Art. 5 – Prestazioni occasionali	
	Qualsiasi richiesta di prestazioni che esuli dagli elenchi allegati n. 2 e n. 3 non è ricompresa	
	nella presente convenzione e verrà pertanto assoggettata al regime delle prestazioni	
	occasional.	
	Art. 6 – Durata e Recesso	
	Il presente accordo ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2028 con possibilità di rinnovo previo	
	accordo sottoscritto tra le parti approvato con deliberazione dell’ASL VCO. Le parti possono	
	3	

	recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da trasmettere con	
	un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata dell'accordo	
	convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali ovvero	
	disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di recesso da	
	parte dell'ASL VCO, l'Istituto Auxologico è tenuto a pagare tutti gli esami già eseguiti.	
	<u>Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti</u>	
	<u>intercorsi saranno a norma del presente accordo.</u>	
	Art. 7 – Divieto di pantouflage	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, l'Istituto	
	Auxologico dichiara:	
	- di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in	
	vigore della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di	
	servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.;	
	- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali	
	prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o	
	conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.	
	Art. 8 – Privacy	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della	
	stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli	
	interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente	
	convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg.	
	UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi del Regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone	
	fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli	
4		

	stessi (GDPR), l'Istituto Auxologico è titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti,	
	ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR. L'ASL VCO è responsabile del trattamento dei dati	
	personali che saranno utilizzati ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività	
	previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28	
	e dalle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati,	
	limitatamente alle funzioni attribuite con la presente convenzione. L'ASL VCO si impegna a	
	mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e	
	detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'Istituto	
	Auxologico, in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/16 e dal D. Lgs. 196/03	
	come modificato dal D. Lgs. 101/2018.	
	Art. 9 – Clausola 231	
	Istituto Auxologico dichiara di osservare la normativa vigente in materia di responsabilità	
	amministrativa degli enti di cui al D.lgs. n. 231/2001 (Decreto) e s.m.i. e ha adottato un	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del predetto Decreto ed un	
	proprio Codice Etico (CE) consultabili sul proprio sito	
	istituzionale https://www.auxologico.it/ (sezione amministrazione trasparente). A tal riguardo	
	l'A.S.L. VCO dichiara di aver preso visione dei suddetti documenti e si impegna a non	
	violare i principi del CE. In caso di violazione da parte di ASL VCO dei principi del Codice	
	Etico sarà facoltà di Istituto Auxologico risolvere immediatamente la presente convenzione,	
	fatto salvo, in ogni caso, ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli	
	eventuali danni subiti.	
	Art. 10 – Foro competente	
	Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti	
	convergono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o	
	all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.	
5		

Art. 11 – Registrazione e bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolate dall'Istituto Auxologico.
--

<p>Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.</p>
--

Omegna _____ Milano _____

ASL VCO	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO
---------	------------------------------

IL DIRETTORE SOC	IL DIRETTORE GENERALE
------------------	-----------------------

AFFARI GENERALI

LEGALI E ISTITUZIONALI

(Dott. ssa Vittoria Maria PRIOLO)	(Dr. Alessio MULAS)
-----------------------------------	---------------------

ALLEGATO 1

Al Medico Infettivologo della SOS Dipartimentale Malattie Infettive e Tropicali dell'ASL VCO

Protocollo per la profilassi post esposizione occupazionale ad HIV negli operatori sanitari

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA SULL'OPERATORE ESPOSTO

COGNOME E NOME: _____

DATA DI NASCITA: _____

QUALIFICA ☐ Medico ☐ Infermiere ☐ Tecnico di Laboratorio

☐ Altro (_____)

ENTE DI APPARTENENZA: _____

REPARTO : _____

DATA ESPOSIZIONE: _____ ORA: _____

TIPO ESPOSIZIONE:

- ☐ Puntura con ago (_____)
- ☐ Lesione cutanea con oggetto tagliente (_____)
- ☐ Esposizione mucosa (_____)
- ☐ Esposizione cute lesa (_____)

MATERIALE CONTAMINANTE:

- ☐ Sangue (_____)
- ☐ Altro materiale biologico a rischio
(_____)
- ☐ Materiale contaminato da sangue (_____)

FATTORI ASSOCIATI AD UN RISCHIO AUMENTATO DI TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE DA HIV A SEGUITO DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE

- ☐ Ferita profonda (spontaneamente sanguinante)
- ☐ Puntura con ago cavo utilizzato per prelievo
- ☐ Presenza di sangue in quantità visibile sulla superficie del presidio implicato nell'incidente
- ☐ Contaminazione congiuntivale massiva
- ☐ Qualsiasi esposizione ad HIV concentrato (per es. in un laboratorio di ricerca di produzione del virus)

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA SUL PAZIENTE FONTE

COGNOME E NOME DEL PAZIENTE FONTE: _____

REPARTO DI RICOVERO: _____

Anti HIV:

☐ POS. ☐ NEG. ☐ NON NOTO* ☐ richiesto per il giorno _____

☐ rifiuto all'esecuzione del test

EVENTUALI FATTORI DI RISCHIO _____

PER PAZIENTI HIV POSITIVI:

CDC _____

CD4+ _____

VIRAL LOAD _____

TERAPIA ANTIRETROVIRALE

* se la sierologia HIV del paziente non è nota, la struttura deve attivarsi per eseguirla il più presto possibile, informando tempestivamente dell'esito la Divisione Malattie Infettive dello Stabilimento Ospedaliero di Verbania

Medico Responsabile

Nome _____

Cognome _____

Firma _____

ALLEGATO 2

PROFILASSI POST ESPOSIZIONE AD HIV DEGLI OPERATORI SANITARI

Visita infettivologica ed esami ematochimici come da prospetto

TERAPIA INIZIO _____ FINE _____

TIPO ESAMI	BASALE 0	30 GG.	60 GGL	3 MESI	6 MESI	12 MESI
Emocromo+ form						
° leucociti						
° eritrociti						
° emoglobina						
° ematocrito						
° vol. glob. Medio						
° piastrine						
° neutrofili totali						
° linfociti totali						
AST						
ALT						
Gamma GT						
Fosfatasi alcalina						
Bilirubina totale						
Creatinina						
Glicemia						
Amilasi						
Acido urico						
Trigliceridi						
Tipizzazione Linfociti						
°CD4 totali						
°CD8 totali						
Gravindex						
HIV ab						
HIV PCR						

ALLEGATO 3

FARMACI E COMBINAZIONE DI FARMACI UTILIZZABILI PER LA PROFILASI POST ESPOSIZIONE

DESCOVY 25 + TIVICAVY 50 MG

1 cp + 1 cp con o lontano dai pasti una volta al giorno in monosomministrazione

ALLEGATO 4

DETTAGLIO DELLE TARIFFE

TIPO ESAMI	BASALE	30 GG.	60 GGL	3 MESI	6 MESI	12 MESI
Visita specialistica	€ 61,98	€ 61,98	€ 61,98	€ 61,98	€ 61,98	€ 61,98
Emocromo+ form	€ 20,66	€ 20,66	€ 20,66			
° leucociti						
° eritrociti						
° emoglobina						
° ematocrito						
° vol. glob. Medio						
° piastrine						
° neutrofili totali						
° linfociti totali						
AST	€ 3,10	€ 3,10	€ 3,10			
ALT	€ 3,10	€ 3,10	€ 3,10			
Gamma GT	€ 3,10	€ 3,10	€ 3,10			
Fosfatasi alcalina	€ 3,10	€ 3,10	€ 3,10			
Bilirubina totale	€ 3,62	€ 3,62	€ 3,62			
Creatinina	€ 3,62	€ 3,62	€ 3,62			
Glicemia	€ 3,10	€ 3,10	€ 3,10			
Amilasi	€ 4,13	€ 4,13	€ 4,13			
Acido urico		€ 4,13	€ 4,13			
Trigliceridi	€ 5,68	€ 5,68	€ 5,68			
Tipizzazione Linfociti	€ 61,97	€ 61,97	€ 61,97			
°CD4 totali						
°CD8 totali						
Gravindex	€ 8,78	€ 8,78	€ 8,78			
HIV ab	€ 25,82	€ 25,82	€ 25,82			
HIV PCR		€ 77,47	€ 77,47			